Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Mercoledì 29 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 50

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **662.**

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 240.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **663.**

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 252.

Determinazione delle norme per la convertibilità in oro e in valute auree dei biglietti della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, sulla cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;
Udito il Consiglio dei Ministri ed il direttore generale della Banca d'Italia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, la Banca d'Italia provvederà alla conversione dei propri biglietti, presentati alla sede centrale in Roma, in verghe d'oro fino del peso minimo di kg. 5, al tasso di ragguaglio di L. 100 per grammi 7.919.113.

Art. 2.

A tenore dello stesso art. 1, sopra citato, la Banca d'Italia ha facoltà di convertire i propri biglietti in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

La conversione sarà fatta al corso del cambio che verrà stabilito dalla Banca d'Italia, avendo presente le quotazioni praticate nel mercato delle divise. Tale corso non potrà mai essere superiore al limite dei punti dell'oro per la esportazione fissati come al successivo art. 4.

Art. 3.

E' fatto obbligo alla Banca d'Italia col governo della circolazione di provvedere mediante acquisti o vendite di oro e mediante interventi sul mercato delle divise, a che le oscillazioni del cambio della valuta italiana nei confronti delle divise su Paesi esteri, nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro, si mantengano entro i limiti fissati all'articolo seguente.

Art. 4.

I limiti dei punti dell'oro all'esportazione e all'importazione, in rapporto alla parità aurea fissata dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, sono stabiliti con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e il direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 270. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 664.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 253.

Fissazione dei limiti dei punti dell'oro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, sulla cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 252, che dà le norme per la conversione dei biglietti della Banca d'Italia in oro o in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro;

Udito il Consiglio dei Ministri e il direttore generale della Banca d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti dei punti dell'oro all'esportazione ed all'importazione in rapporto alla parità aurea sono stabiliti nella seguente misura:

L. 19.10 per dollaro per l'esportazione e L. 18.90 per l'importazione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 269. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 665.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1928, n. 244.

Graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, per la revisione generale degli estimi catastali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità assoluta ed urgente di applicare col 1° gennaio 1928 una moderazione provvisoria degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i terreni della provincia di Sondrio qualificati come boschi e pascoli o con altre voci affini come zerbi e simili, l'imposta è applicata a datare dal 1° gennaio 1928 sopra metà degli estimi del vigente catasto, riveduti agli effetti del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, e sopra metà di quelli del nuovo catasto, fino alla attivazione, in tutta la provincia,

del nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, numero 3682 (serie 3ª).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 252. — CASATI.

Numero di pubblicazione 666.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 250.

Istituzione di un archivio notarile mandamentale nel comune di Linguaglossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che con la nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, approvata con R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, la pretura con sede nel comune di Castiglione di Sicilia venne soppressa, ed, in sua vece, fu istituita la pretura con sede nel comune di Linguaglossa, avente giurisdizione altresì sui comuni di Castiglione di Sicilia e Piedimonte Etneo;
Viste le deliberazioni dei suddetti Comuni interessati per l'istituzione dell'archivio notarile mandamentale con sede nel comune di Linguaglossa, e visti, ancora, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Catania, del procuratore del Re presso il Tribunale e del procuratore generale presso la Corte di appello della stessa città;
Visti gli articoli 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 231, 232 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Linguaglossa.
Nell'anzidetto archivio saranno depositati gli atti e documenti conservati nell'archivio notarile mandamentale di Castiglione di Sicilia, già soppresso con Nostro decreto in data 30 settembre 1926, n. 1844.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 258. — CASATI.

Numero di pubblicazione 667.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 248.

Ripristino dell'archivio notarile comunale di Marino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 25 novembre 1926, n. 2089, col quale fu soppresso l'archivio notarile mandamentale di Marino;
Ritenuto che il predetto archivio, anteriormente alla sua istituzione, avvenuta col Nostro decreto 29 giugno 1879, numero 4949, esisteva come archivio notarile comunale con deposito di atti originali;
Vista l'istanza del podestà del Comune per il ripristino nel Comune stesso dell'archivio comunale, e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Roma e del procuratore del Re di Velletri;
Visto l'art. 246 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ripristinato nel comune di Marino l'archivio notarile comunale per la conservazione degli atti originali, che già vi si trovavano depositati al momento della istituzione dell'archivio mandamentale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 256. — CASATI.

Numero di pubblicazione 668.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 249.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Chiusa Sclafani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 febbraio 1888, n. 5243, e 24 marzo 1923, n. 601, con i quali rispettivamente fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Chiusa Sclafani e venne soppressa la pretura con sede in detto Comune;
Visto l'art. 248, comma 1°, del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Chiusa Sclafani, distretto notarile di Sciacca, è soppresso.
Gli atti e documenti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 257. — CASATI.

Numero di pubblicazione 669.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 251.

Inclusione dell'abitato di Grotteria, in provincia di Reggio Calabria, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della suddetta legge 25 giugno 1906, n. 255, titolo II, agli abitati indicati nella tabella *G*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Grotteria in provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 259. — CASATI.

Numero di pubblicazione 670.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2824.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso ».

N. 2824. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, vengono modificati gli articoli 2 e 6 dello statuto della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso », eretta in ente morale con R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927.

Nomina del Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, che disciplina l'ordinamento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia;
Ritenuta la necessità di provvedere all'amministrazione di esso, in attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il quale, in forza dell'ultimo comma dell'art. 22 del citato R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, è applicabile al predetto Istituto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 16 dicembre 1927 e sino a quando non sia possibile di provvedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia il prof. Giambattista Caradonna, incaricato della direzione dell'Istituto stesso, viene pure incaricato delle funzioni di commissario Regio per la straordinaria amministrazione dell'Istituto medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1928.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Lucca a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, dei mangimi, degli antiparassitari e degli anticrittogamici nel territorio della provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario cooperativo di Lucca;
Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario, per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata, ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Lucca è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio della provincia di Lucca, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, dei mangimi, degli antiparassitari e degli anticrittogamici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1928.

Premi per la installazione di motori ausiliari economici su barche da pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Ritenuta l'opportunità di favorire lo sviluppo della pesca con mezzi a propulsione meccanica;

Decreta:

Per la installazione, durante l'anno 1928, di motori ausiliari economici su barche da pesca, potrà essere accordato un premio da L. 4000 a 8000 per ciascun natante, a seconda della potenza del motore e dei requisiti tecnici della installazione.

I premi saranno corrisposti ai proprietari che tengano in esercizio le barche, e dopo la prova di regolare funzionamento del motore installato, da accertare per parte della competente Capitaneria di porto.

La spesa relativa andrà a carico del capitolo 114 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1927-28, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 350,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1928.

Scioglimento del Consiglio generale dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e del Comitato amministrativo della sua sezione di credito agrario, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

ED

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497, e il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, che autorizzano la costituzione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e della sua sezione di credito agrario;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1423, che autorizza la costituzione della Sezione autonoma tridentina dell'Istituto predetto;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2262, che autorizza la costituzione della Sezione autonoma fiumana dell'Istituto predetto;

Ritenuto che l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie ha felicemente adempiuto ai suoi fini e che occorre dare al medesimo un nuovo ordinamento in relazione agli ulteriori sviluppi dei suoi cômpiti;

Si determina:

Il Consiglio generale dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e il Comitato amministrativo della sua sezione di credito agrario sono sciolti.

Il sig. gr. uff. avv. Max Ravà è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto e della sua sezione di credito agrario e, in questa sua funzione, sarà assistito dai signori on. conte ing. Giacomo Miari de Cumani, e gr. uff. avv. Angelo Pancino nella qualità di vice-commissari.

Il commissario rappresenta l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie nei Comitati amministrativi della Sezione autonoma tridentina e della Sezione autonoma fiumana dell'Istituto stesso.

Roma, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1928.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo partenopeo, con sede in Napoli, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio degli anticrittogamici, dei concimi e delle sementi nel territorio della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata in data 16 luglio 1927 dal Consorzio agrario cooperativo partenopeo, con sede in Napoli;

Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario, per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata, ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo partenopeo, con sede in Napoli, è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile, nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio della provincia di Napoli, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio degli anticrittogamici, dei concimi e delle sementi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 27 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1928.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta, approvato con R. decreto 9 dicembre 1909, e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 18844;

Ritenuto che, in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali parte del territorio della ex provincia di Caserta è stato assegnato alla nuova provincia di Frosinone;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detta provincia di Frosinone compilato dall'ufficio del Genio civile di Caserta e riguardante il fosso Campolungo o rio Gentile, già iscritto in parte nel su cennato elenco principale;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Frosinone;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale,* come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'iscrizione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: GIURIATI.

3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone.

Numero d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fosso Campolungo o Rio Gentile	Liri	Roccasecca Pontecorvo	Dallo sbocco alle sorgenti Comprende anche il tratto iscritto al n. 122 dell'elenco principale approvato con R. decreto 9 dicembre 1909

Visto, *Il Ministro*:
GIURIATI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro viveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(1ª *pubblicazione*).

Diffida.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici *non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione,* e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri, che gli potranno, per avventura, essere indirizzati, e molto meno di pagarne il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIV. I — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 28 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.33	Belgrado	33.30
Svizzera	363.73	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.174	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.615	Norvegia	5.03
Spagna	320 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.637	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.516	Polonia (Sloty)	210 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.06
Praga	56.075	Rendita 3,50 %	75.775
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso argentino Oro	18.385	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.09	Consolidato 5 %	86.225
New York	18.894	Littorio 5 %	86.25
Dollaro Canadese	18.865	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.775
Oro	364.57		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elenco dei laureati in medicina veterinaria che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-veterinario nella sessione dell'anno 1927.

1. Achilli Achille
2. Ala Camillo
3. Alessandri Norberto
4. Amadori Giusto
5. Amenta Mario
6. Andreoni Rodolfo
7. Anglesio Carlo
8. Arcadu Luigi

9. Bandera Alessandro
10. Barbieri Ienni
11. Basaia Mario
12. Battaglini Ugo
13. Bebi Francesco
14. Beda Emiliano
15. Bellasio Pio
16. Beltrami Beltramo
17. Bertassi Floriano
18. Bertini G. Battista
19. Bianchi Angelo
20. Bianchini Adone
21. Bianchini Antonio
22. Biondi Mario
23. Biscarini Alceo
24. Bizjak Giuseppe
25. Bizzarri Lelio
26. Bodini Alberto
27. Bonetti Fausto
28. Borgatti Nino
29. Borghi Paolo
30. Bottoni Giovanni
31. Bressi Diego
32. Brighenti Edmondo
33. Bruno Ermando
34. Buttiglio Federico
35. Camiei Dino
36. Canu Lorenzo
37. Cargnel Antonio
38. Castegnaro Mario
39. Cecchini Alessandro
40. Celesti Carlo
41. Cernetti Francesco
42. Chiapponi Francesco
43. Ciarini Pietro
44. Cicognani Alberto
45. Cinicchio Domenico
46. Colangelo Valentino
47. Cortese Gio. Maria
48. Cristofori Cornelio
49. Cuonzo Michele
50. Dagna Mario
51. Del Curto Ettore
52. De Lucia Edoardo
53. De Matteis Luigi
54. De Muro Egidio
55. Di Filippo Gioacchino
56. Di Gasbarro Tito
57. Di Maio Nicola
58. Dini Carlo
59. Dini Dino
60. Dobelli Giovanni
61. Donadeo Oreste
62. Donati Donato
63. Donella Antonio
64. Driul Carmelo
65. Fagni Anchise
66. Falaschini Alfio
67. Fantozzi Fernando
68. Ferrari Luigi
69. Fiore Fulgenzio
70. Foresti Giorgio
71. Fornasari Luigi
72. Frassineti Luigi
73. Freddi Arturo
74. Gaggino Vittorio
75 Galanti Renzo
76. Galati Gaspare
77. Garofoli Enrico
78. Gatti Marcello
79 Gazzi Carlo
80. Gerola Ezio
81. Giachino Mario
82. Giunti Pasquale
83. Giuriani Silvio
84. Gomba Federico Luigi
85. Gottardi Olao
86. Graziano Granato
87. Grazietti Gino
88. Imbasciati Giuseppe
89. Intrigliolo Giovanni
90. Lacchi Michele
91. Lambranzi Renzo
92. Lenzi Battista
93. Loiacono Calogero
94. Lucarini Manlio
95. Macciarello Giovanni
96. Magistretti Giulio
97. Magnotti Michele
98. Malgarini Giuseppe
99. Manes Carlo
100. Mannucci Armando
101. Marcacci Ugo
102. Marchetti Pasquale
103. Marone Nicola
104. Martarelli Giovanni
105. Massera Dino
106. Massi Vitaliano
107. Masvero Prospero
108. Mattioli Armando
109. Mattioli Luigi
110. Mazza Giovanni
111. Mazzoli Bruno
112. Melinelli Guido
113. Menatti Riccardo
114. Menchini Iacopo
115. Menichetti Nazareno
116. Mizzau Guido
117. Monteverde Giulio
118. Mostarda Giacomo
119. Motta Giuseppe
120. Ognibene Giuseppe
121. Ottolenghi Michelangelo
122. Pagnini Ugo
123. Paita Gino
124. Parrini Enrico
125. Passarelli Alessandro
126. Pedeferri Battista
127. Peressoni Emilio
128. Pezzola Vittorino
129. Piccolella Luigi
130. Pisarro Nicola
131. Piscicelli Giuseppe
132. Pistoia Enrico
133. Polestra Marino
134. Prato Attilio
135. Pujatti Pietro
136. Pussig Giorgio
137. Rabaglietti Dario
138. Rasini Amedeo
139. Rastelli Roberto
140. Rinaldi Luigi
141. Rocchi Giovannino
142. Rossi Angelo
143. Rossi Tristano
144. Rustichelli Gerardo
145. Sacco Ignazio
146. Salati Enrico
147. Sandri Giulio
148. Sanna Stefano
149. Segalini Antonio
150. Sergio Vincenzo
151. Silvestri Marzano
152. Soldati Mauro
153. Spagnolo Antonio
154. Stagi Giocondo
155. Stefani Alessio
156. Strozzi Pietro
157. Taricco Maggiorini
158. Tazzari Manlio
159. Tersiskj Boris
160. Testi Camillo
161. Tirabassi Piero
162. Tirelli Giovanni
163. Toninelli Angelo
164. Valsecchi Ignazio
165. Velardo Francesco
166. Venieri Giuseppe
167. Ventura Luigi
168. Vezzani Roberto
169. Viotto Felice
170. Visintini Arrigo
171. Wenighofer Giovanni
172. Zanchetti Aldo

Elenco dei laureati in scienze agrarie che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di agronomo nella sessione dell'anno 1927.

1. Allegri Ernesto
2. Badialetti Mario
3. Ballocci Eliseo
4. Benotti Giuseppe
5. Bindi Eraldo
6. Bini Fausto
7. Biondi Stanislao
8. Bottiglieri Umberto
9. Cesca Giovanni
10. Colace Gio. Battista
11. Corsini Tommaso
12. Daniele Antonio
13. Fanales Giuseppe
14. Farma Carlo
15. Fassetta Luigi
16. Frassinetti Pietro
17. Fusco Antonio
18. Gatti Antonio
19. Iarach Marco
20. Longetti Willelmo
21. Loreto Riccardo
22. Maccari Leopoldo
23. Maggioni Giovanni
24. Mannarini Luigi
25. Marabini Renato
26. Marenghi Francesco
27. Marchi Decimo
28. Marocchi Giulio
29. Matteoni Pier Luigi
30. Melchiorri Santolini Odoardo
31. Menozzi Walter
32. Modoni Luigi
33. Monaco Pasquale
34. Olivieri Oliviero
35. Orsi Giovanni
36. Panelli Giorgio
37. Parere Emidio
38. Persi Giovanni
39. Piccioli Giuseppe
40. Pinardi Virgilio
41. Pinca Dante
42. Pistoni Giuseppe
43. Provaglio Luigi
44. Putti Giuseppe
45. Rava Carlo
46. Saccol Alberto
47. Taglioli Ercole
48. Talarico Salvatore
49. Tantini Cafiero
50. Terribile Carlo Alberto
51. Teston Angelo
52. Toscani Cesare
53. Vallenzasca Pier Maria
54. Zago Adriano

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga della sessione di esami integrativi in ostetricia e pediatria per la concessione dell'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto 2 aprile 1927 (Anno V) con il quale fu indetta una sessione di esami integrativi in ostetricia e in pediatria per la concessione della speciale autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, riservata ad ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito a norma dell'art. 29-bis del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, contenente modificazioni ed aggiunte al regolamento sulla sanità marittima;

Decreta:

La sessione di esami integrativi, come sopra disposta, è rinviata al mese di maggio 1928 (Anno VI) nei giorni che verranno indicati con successivo provvedimento.

Il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al 31 marzo 1928.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SUARDO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.